

ALLUVIONE: AL VIA I RIMBORSI ALLE IMPRESE

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
TRAMITE LA PIATTAFORMA
'SFINGE ALLUVIONE 2023'

WEBINAR MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Ambito di applicazione e definizioni

1. Disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche **interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.**

Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **beni mobili strumentali:** i beni, macchinari, impianti e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- b) **contributo concesso:** è l'importo che, tramite uno o più decreti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi, il Commissario straordinario, nel limite massimo del contributo riconosciuto, concede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;
- c) **danno periziato:** rappresenta la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilità, una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. In ordine alla perizia giurata, per specifiche esigenze, il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Riconoscimento dei danni e modalità di concessione dei contributi

1. Il Commissario straordinario, al termine dell'istruttoria per il riconoscimento del danno da parte dei comuni territorialmente competenti, provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei contributi a tutte le imprese che abbiano subito dei danni, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

a) per gli importi fino a euro 40.000,00 (quarantamila/00): l'intero valore del danno riconosciuto, che saranno erogati:

- 1) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;
- 2) a saldo, la quota rimanente, pari al 50 per cento del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;

b) per gli importi superiori a euro 40.000,00 (quarantamila/00), una prima misura pari almeno a euro 40.000,00 (quarantamila/00). In relazione alle risorse finanziarie che successivamente saranno assegnate e rese disponibili allo scopo, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Detti contributi saranno erogati:

- 1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi concessi ai sensi della presente lettera b), recheranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare;
- 2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b), e quanto erogato a titolo di anticipazione. Nel caso in cui le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione della quota parte rimanente.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo

- a) la ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione;
- b) la delocalizzazione, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile;
- c) la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell'immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali, che non consentono una immediata ripresa delle attività produttive e/o agricole;
- d) l'integrale ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ad uso produttivo danneggiato limitatamente ai danni a:
 - 1) elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - 2) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - 3) serramenti interni ed esterni;
 - 4) impianti tecnologici, di riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete informatica estendibile anche a dispositivi periferici condivisi (ad esempio LAN);
 - 5) pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (ad esempio: magazzini), ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unità strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e s.m.i.). In fase di presentazione dell'istanza dovrà essere specificato l'eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all'attività economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo; e) la riparazione dei beni mobili strumentali, volta a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi gli impianti, i macchinari e i beni mobili registrati; per le imprese agricole, agrituristiche ed agroalimentari rientrano, in base alla disposizione planimetrica di aree, strutture murarie, impianti e con l'obiettivo di supportare l'attività di produzione, le attrezzature della cucina per la produzione dei pasti, dei laboratori di trasformazione dei prodotti, dei locali destinati alla macellazione, gli arredi delle camere, della sala di ristorazione, del punto vendita dei prodotti agricoli, ecc.; f) l'acquisto dei beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa;



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo

- g) gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attività;
- h) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;
- i) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, di arredi e relativi elettrodomestici connessi alla ripresa produttiva; j) la ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito. Per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa come risultante dall'inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; k) per le sole imprese culturali e creative (a mero titolo di esempio: case editrici, fotografi, studi d'arte, gallerie d'arte, associazioni) per le quali i danni abbiano interessato l'archivio storico dell'azienda (a mero titolo esemplificativo: bozzetti, studi preparatori, prototipi, negativi fotografici, cataloghi di mostre/esposizioni delle opere realizzate dall'impresa), sono ammesse le spese di restauro finalizzato alla ricostituzione parziale/totale dell'archivio come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; l) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri) come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; m) il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; n) il ripristino dei terreni, danneggiati in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale; o) il ripristino delle arnie; p) il ripristino di strade aziendali e interaziendali; q) il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica; r) il riconoscimento del danno connesso con la perdita dei terreni produttivi non più ripristinabili ai fini produttivi; s) gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi, funzionali a mantenerne e migliorarne le condizioni di stabilità). In tale ambito, può essere ricompresa la messa in sicurezza della viabilità privata qualora ricada nell'area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualità di coltura a cui l'intervento è finalizzato; i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.); t) i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; u) la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale; v) la delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive danneggiate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la locazione di immobile o altra soluzione temporanea in altro sito, l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee, l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, l'affitto e/o il noleggio delle strutture, l'allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti, il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi;



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo

- w) gli interventi su aree/fondi privati esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino Pagina 8 di 23 o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano funzionali ad aumentarne le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio, comfort e sostenibilità o a evitarne la delocalizzazione. Tra questi interventi sono da considerare anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia, che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura. Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore, moltiplicato per 1,5 volte, verrà riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli; x) ogni altro danno diretto subito dai beni utili all'attività economica e produttiva, qualora non ricompreso nel presente elenco, rilevabile dalla documentazione fiscalmente rilevante ai fini contabili e comunque espressamente indicati nella prevista perizia asseverata;
- y) danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza a data certa anteriore all'evento calamitoso, esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri;
- z) servizi tecnici di impresa per indagini geognostiche, sondaggi, analisi di laboratorio, caratterizzazione meccanica dei materiali, rilievi topografici, laser scanner, drone, restituzioni grafiche e quanto propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnicoprofessionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali; aa) per le imprese agricole: gli interventi eseguiti in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, gli interventi ammessi a contributo possono riguardare il ripristino dei terreni agricoli e della loro fertilità, la sistemazione e/o il ripristino degli impianti e degli immobili, e loro pertinenze, dell'azienda, e della viabilità aziendale e devono necessariamente risultare da perizia asseverata. Il contributo verrà concesso nella misura e nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario Straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento alluvionale:

- a) sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni, oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento alluvionale;
- b) oggetto dell'attività dell'impresa, comprese le attività connesse delle imprese agricole ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa stessa (ad esempio: impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato accatastato e/o in fase di costruzione legittimamente autorizzato con titolo abilitativo, e quindi, funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva; per le società immobiliari e/o di costruzione, gli immobili in costruzione o ultimati ma inutilizzati sono riconducibili a scorte di magazzino, a condizione che siano inseriti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario, e come tali rimborsati.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo

3. Gli immobili e i beni mobili, per cui è possibile accedere al contributo, sono quelli che l'impresa possiede per l'esercizio della propria attività, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad esempio: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato) dimostrato con contratti sottoscritti anteriormente al 1° maggio 2023 e registrati in termini di legge. Per l'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile fosse sede di attività alla data dell'evento alluvionale come da visura camerale e/o da utenze e/o da polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile. Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa che non sono ricompresi tra i beni ammortizzabili dall'impresa stessa. Sono, altresì, esclusi i terreni non ripristinabili non in proprietà dell'azienda agricola.
4. La valutazione dei danni agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento alluvionale, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri e deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico prima dell'evento.
5. Per il ripristino della funzionalità di un bene mobile, in caso di: a) riparazione, il valore della riparazione non deve superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell'evento alluvionale; b) sostituzione, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente; c) per il settore agricolo e agroalimentare, nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sarà ammissibile l'intervento di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 80% del costo di sostituzione del bene stesso, sarà ammissibile la sostituzione del bene danneggiato/distrutto. Il nuovo bene dovrà possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del + 10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata, ad esempio: potenza nel caso di trattrici, etc.) o inferiori;

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, purché con le stesse funzionalità e caratteristiche, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

6. Relativamente ai prodotti di scorta, alle produzioni nel settore vegetale, apistico e animale, si potrà fare riferimento ai mercuriali delle locali CCIAA, ai listini di altre borse merci o, più in generale, a prezzari regionali o attraverso il valore medio delle fatture di acquisto degli ultimi due anni e altri listini ufficiali ove disponibili. Gli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli) non possono, in ogni caso, eccedere il valore del danno quale risultante dalla perizia asseverata, fermo restando quanto già precisato in precedenza in ordine ai limiti di ammissibilità del ripristino.
7. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al lordo dell'IVA se dovuta. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti: a) Interventi di ripristino immobili, strutture e impianti (come da articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), l), m), n), p), q), r), s), u), v), w)):
 - 1) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (duemilioni/01);



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo

- 2) Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro;
- b) Interventi sui beni mobili strumentali (come da articolo 3, comma 1, lettere e), f), i), k), o)); 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01);
- c) Interventi sulla ricostituzione delle scorte (come da articolo 3, comma 1, lettere j), t), y)); 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01).

Rientrano, altresì, tra le spese ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti relativi alla ripresa delle attività economiche e produttive, in misura non superiore al 2% dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta. I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Tipologie di interventi o danni esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
 - a) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza;
 - b) le aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
 - c) i fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi;
 - d) i fabbricati che, alla data dell'evento, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia;
 - f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si applicano le disposizioni in materia di danni ai privati;
 - g) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - h) i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo, secondo la normativa vigente;
 - i) i terreni agricoli ripristinabili che, alla data dell'evento, non erano inseriti nel fascicolo aziendale del titolare della domanda ovvero erano privi di un valido titolo di conduzione;
 - j) i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data della calamità risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.
2. Sono, altresì, escluse le autofatture per gli interventi in economia, salvo quanto disposto alla lettera aa) di cui all'articolo 3, comma 1, della presente ordinanza; in ogni caso, sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento.
3. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo può non essere accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, il cui importo complessivo non è superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, che la dovranno fornire con priorità, al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Articolo 5 (Procedura e termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei contributi)

1. L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dal legale rappresentante delle imprese di cui al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda è compilata secondo il modello in allegato 1 alla presente ordinanza. Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
 - a) la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello in allegato 2 alla presente ordinanza);
 - b) la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (modello in allegato 3 alla presente ordinanza);
 - c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. L'istanza compilata dovrà essere inoltrata dai soggetti legittimati ai comuni utilizzando la piattaforma SFINGE ALLUVIONE 2023, a cura del titolare o legale rappresentante dell'impresa o, se munite di procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o società di servizi ad esse collegate o con esse associate:
 - a) proprietaria, ovvero titolare, in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile sede, alla data dell'evento alluvionale, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
 - b) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile costituente, alla data dell'evento alluvionale, oggetto della sua attività;
 - c) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo;
 - d) usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile o degli impianti relativi al ciclo produttivo, sede, alla data dell'evento alluvionale, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla l'onere del ripristino e del riavvio dell'attività produttiva e delle connesse spese; in tal caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell'immobile, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in allegato 4 alla presente ordinanza).

È ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. L'istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 30 (trenta) giorni dal rigetto.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Condizioni di regolarità

- 1) Per l'accesso ai contributi le imprese devono:
 - a) essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente, ovvero i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - b) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver Pagina 13 di 23 presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi; sono da intendersi in regola le attività che abbiano beneficiato e possano documentare la rateizzazione dei contributi;
 - f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ii.). La verifica è obbligatoria per importi superiori a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00); g) dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all'esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Condizioni di regolarità

- g) dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all'esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;
- h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2.

Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa, e alla data di erogazione del contributo.

- 3. Nei contratti stipulati dall'impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile.

Nel caso di interventi già realizzati alla data di emanazione della presente ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall'impresa. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. L'inadempimento agli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 determina la revoca parziale del contributo nella misura del contributo già erogato.

- 4. I contratti stipulati tra l'impresa committente e l'impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa committente accerterà che l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, fruiti o fruibili per le medesime finalità, ad essi andrà sommato il contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo, di crediti di imposta e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.
2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente, alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia (non allegata a quest'ultima), dovrà essere prodotta senza alcun ritardo al comune dopo la relativa erogazione (di indennizzi o contributi) e, se non prodotta, non si potrà procedere alla liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto ai sensi di quanto disposto dalla presente ordinanza.
4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà concesso e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo, comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto.
6. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
7. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo. 8. In alternativa alla documentazione da produrre di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti l'assenza di una copertura assicurativa.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente ordinanza costituiscono aiuti di Stato e sono concessi, relativamente ai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento alluvionale:
 - a) per le attività produttive: ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento 972/2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nei limiti dell'importo dei danni quantificati nel rispetto delle disposizioni del richiamato articolo 50;
 - b) i contributi previsti dalla presente ordinanza per il settore agricolo, costituiscono aiuti di Stato e sono subordinati all'approvazione dell'aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01). 2. I competenti uffici o il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (per il settore agricolo) provvederanno alle prescritte comunicazioni per gli aiuti di Stato, ovvero in mancanza di quest'ultimi, tramite il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI2).
3. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento periziato.
4. Le imprese agricole e agroindustriali che hanno ottenuto una concessione di aiuto a valere su programma di sviluppo rurale 2014-2022 e CoPSR 2023-2027 e articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non possono rendicontare spese per gli stessi costi ammessi a contributo.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a:
 - a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:
 - 1) il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - 2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione; Pagina 21 di 23
 - b) fornire, su richiesta del comune o del Commissario straordinario, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dal comune o dal Commissario straordinario a tutti i documenti relativi al contributo concesso per danni subiti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Modalità di presentazione delle istanze

Sfinge Alluvione 2023 è il portale tramite il quale le imprese e le persone fisiche interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, possono compilare e inoltrare le domande di rimborso (Allegato 1), ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nn. 11/2023 e 14/2023.

È possibile fare domanda per immobili ricadenti in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna dove si sono verificati gli eventi alluvionali 2023 (riconosciuti decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.

I passi da seguire per poter fare domanda di rimborso sono i seguenti:



Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Modalità di presentazione delle istanze

Link di collagamento: <https://alluvione2023.regione.emilia-romagna.it/>

Al sistema possono accedere per l'invio della domanda:

Per l'impresa (rif. Ordinanza n. 11/2023):

- il titolare o legale rappresentante,
- persona munita di procura speciale.

Per le persone fisiche (rif. Ordinanza n. 14/2023):

- proprietario dell'immobile,
- usufruttuario/affittuario/comodatario dell'immobile,
- persona munita di procura speciale.

Per potere accedere è necessario essere dotati di SPID personale ed è necessario indicare una PEC che verrà utilizzata per inviare comunicazioni al beneficiario sullo stato della domanda.

Sul portale sarà possibile compilare tutte le sezioni dell'Allegato 1 "Domanda di Contributo" all'Ordinanza, e alcune sezioni dell'Allegato 3. Tutti gli allegati da caricare sul portale devono essere in formato pdf e/o p7m.

Completata la compilazione di tutte le sezioni a sistema, e caricati tutti gli allegati necessari, sarà possibile inviare la domanda direttamente tramite il portale. Questa verrà poi valutata dal Comune territorialmente competente.



**Normativa di riferimento: Ordinanza n.11/2023
del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche**

Confartigianato fornirà assistenza per la presentazione della domanda esclusivamente nel ruolo di «collaboratore».

Pertanto le fasi di accreditamento presso la piattaforma, l'attribuzione dei ruoli, la sottoscrizione dei moduli e l'invio della domanda resteranno a carico delle imprese richiedenti

Per informazioni e approfondimenti:

Maurizio Cottignola – maurizio.cottignola@confartigianato.ra.it - tel. 0545/280631

Simona Ceccarelli - simona.ceccarelli@confartigianato.ra.it - tel. 0545/61454

Elena Gambi – elena.gambi@confartigianato.ra.it - tel. 0545/61454

Enea Emiliani – enea.emiliani@confartigianato.ra.it - tel. 0545/61454

Alberto Zauli – alberto.zauli@confartigianato.ra.it - tel. 0546/629704

